

Bruxelles, 9 giugno 2022
(OR. en)

10056/22

IXIM 160
JAI 851
COMIX 309

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9300/22
Oggetto:	Taluni aspetti dell'attuazione a livello nazionale dei sistemi di informazione dell'UE e della loro interoperabilità – Conclusioni del Consiglio (9 e 10 giugno 2022)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio su taluni aspetti dell'attuazione a livello nazionale dei sistemi di informazione dell'UE e della loro interoperabilità, approvate dal Consiglio "Giustizia e affari interni" del 9 e 10 giugno 2022.

Conclusioni del Consiglio su taluni aspetti dell'attuazione a livello nazionale dei sistemi di informazione dell'UE e della loro interoperabilità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. Ricordando che uno dei principali obiettivi dell'Unione europea è assicurare ai suoi cittadini un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia promuovendo la cooperazione di polizia e giudiziaria e la gestione delle frontiere esterne dell'Unione conformemente alle disposizioni del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
2. Sottolineando che le misure adottate per rafforzare la cooperazione di polizia, la cooperazione giudiziaria e la gestione delle frontiere esterne dell'Unione devono essere conformi al principio di proporzionalità e al principio di sussidiarietà;
3. Ricordando che le misure volte a rafforzare la sicurezza dei cittadini nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia devono essere adottate conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale e devono rispettare i diritti fondamentali riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quali il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;
4. Considerando che l'attuazione dei sistemi di informazione dell'UE e la loro interoperabilità contribuiscono agli obiettivi di sicurezza interna dell'Unione nella misura in cui agevolano la cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri, la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati di terrorismo e di altri reati gravi e contribuiscono alla gestione delle frontiere esterne migliorando l'efficacia e l'efficienza delle verifiche alle frontiere esterne, la lotta contro l'immigrazione illegale e il controllo dei flussi migratori;

5. Sottolineando che il sistema d'informazione Schengen (SIS) contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione sostenendo la cooperazione operativa tra le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento dei reati o dell'esecuzione di sanzioni penali nonché della gestione delle frontiere e della migrazione;
6. Ricordando che il sistema di ingressi/uscite (EES), che ha l'obiettivo di prevenire l'immigrazione illegale, facilitare la gestione dei flussi migratori e contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri nonché alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, contribuirà alla gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione garantendo un livello elevato di protezione;
7. Sottolineando che sono istituiti un portale di ricerca europeo, un servizio comune di confronto biometrico, un archivio comune di dati di identità (CIR) e un rilevatore di identità multiple quali componenti di interoperabilità per contribuire a contrastare la frode d'identità e razionalizzare l'accesso a tali sistemi ai fini della prevenzione e dell'accertamento di reati di terrorismo o di altri reati gravi nonché ai fini della gestione delle frontiere esterne dell'Unione e della lotta contro l'immigrazione illegale;
8. Ricordando che il CIR deve essere istituito in particolare al fine di facilitare la corretta identificazione delle persone, compresi le persone ignote e che non sono in grado di dimostrare la propria identità o i resti umani non identificati;

9. Sottolineando che il quadro giuridico europeo che istituisce i sistemi di informazione dell'UE e la loro interoperabilità
- offre la possibilità di eseguire segnalazioni di persone e oggetti ai fini di controlli di indagine o controlli specifici,
 - offre la possibilità di consultare il CIR con dati biometrici e, in casi eccezionali, con dati alfanumerici,
 - rende obbligatorio l'inserimento nel SIS almeno dell'insieme minimo regolamentato di dati, e che è previsto l'inserimento nel SIS anche di altri dati prescritti, se disponibili,
 - conferisce agli Stati membri il potere di utilizzare dati dattiloscopici e, a determinate condizioni, anche fotografie conservate nel SIS per identificare una persona segnalata nel SIS stesso, e
 - offre alle autorità di frontiera e di immigrazione, come previsto dal regolamento EES, la possibilità di effettuare interrogazioni utilizzando i dati relativi alle impronte digitali in combinazione con l'immagine del volto a fini di identificazione di qualsiasi cittadino di paese terzo;

Ricordando che tutti questi meccanismi di consultazione dei dati personali, compresa l'interrogazione dei sistemi di informazione dell'UE mediante soluzioni mobili, restano a discrezione degli Stati membri;

10. Rilevando pertanto che gli Stati membri esprimono la determinazione ad attuare il quadro giuridico europeo che istituisce i sistemi di informazione dell'UE e la loro interoperabilità e mostrano la volontà di adoperarsi per un'attuazione ambiziosa delle possibilità e delle modalità di cui al punto 9, a più lungo termine;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

11. SOTTOLINEA l'importanza di un'attuazione ambiziosa, da parte degli Stati membri, delle funzionalità dei sistemi di informazione dell'UE, nella misura in cui sono resi disponibili, al fine di consentire una cooperazione operativa efficiente tra le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento dei reati o dell'esecuzione di sanzioni penali, della gestione delle frontiere e dell'immigrazione;
12. INVITA gli Stati membri a valutare se il rispettivo diritto nazionale consenta di avvalersi delle possibilità e delle modalità di attuazione di cui al punto 9 al fine di agevolare la cooperazione operativa più efficiente tra le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento dei reati, nonché della gestione delle frontiere e dell'immigrazione;

RIGUARDO ALLA POSSIBILITÀ DI CONSULTARE IL CIR,

13. SOTTOLINEA che la consultazione del CIR costituisce uno strumento di identificazione se l'autorità di uno Stato membro non è in grado di identificare una persona in ragione dell'assenza di un documento di viaggio o di un altro documento credibile che ne provi l'identità, o se sussistono dubbi quanto ai dati di identità forniti da tale persona, all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del suo titolare, o nel caso di una catastrofe naturale, incidente o attentato terroristico se la persona non è in grado o rifiuta di cooperare, o se l'autorità di uno Stato membro non è in grado di identificare resti umani non identificati;
14. INVITA gli Stati membri a valutare se il loro diritto nazionale consenta alle rispettive autorità di polizia di interrogare il CIR con i dati biometrici di una persona acquisiti sul posto durante una verifica d'identità avviata in presenza dell'interessato al fine di identificarlo, se del caso, e a valutare se l'interrogazione del CIR con dati biometrici possa essere effettuata nei sei casi in cui il regolamento sull'interoperabilità prevede tale possibilità;

RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DI CONTROLLI DI INDAGINE E CONTROLLI SPECIFICI A SEGUITO DI SEGNALAZIONI NEL SIS,

15. RICORDA che i controlli di indagine comprendono un interrogatorio della persona, in particolare sulla base di informazioni specifiche o di domande aggiunte alla segnalazione dallo Stato membro segnalante, e che l'interrogatorio è effettuato conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione; che durante i controlli specifici le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili, i container e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti e che le perquisizioni sono effettuate conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione;
16. RITIENE che debba essere possibile effettuare controlli di indagine e controlli specifici anche quando l'interessato non è oggetto di una procedura nazionale nello Stato membro di esecuzione, qualora tali controlli siano autorizzati dal diritto nazionale;
17. RICORDA che, se non sono consentiti dal diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione, i controlli specifici sono sostituiti da controlli di indagine in tale Stato membro e che, se questi ultimi non sono consentiti dal diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione, sono sostituiti da controlli discreti;
18. METTE IN RILIEVO che la possibilità di ricorrere a controlli discreti al posto di controlli di indagine o controlli specifici dovrebbe essere attuata fatto salvo l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione degli utenti finali le informazioni supplementari richieste dalle autorità segnalanti in relazione al controllo di indagine o al controllo specifico, a seconda dei casi;
19. OSSERVA che il ricorso a controlli di indagine e controlli specifici potrebbe aumentare il valore aggiunto del SIS per la cooperazione operativa tra le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali, nonché della gestione delle frontiere e dell'immigrazione;
20. INVITA pertanto gli Stati membri a utilizzare appieno i controlli discreti, i controlli di indagine e i controlli specifici in linea con la legislazione e le procedure nazionali, anche quando l'interessato non è oggetto di una procedura nazionale;

RIGUARDO ALL'INSERIMENTO NEL SIS DI DATI PROVENIENTI DA ARCHIVI NAZIONALI,

21. RICORDA che i regolamenti prevedono che in una segnalazione debbano essere inseriti taluni dati alfanumerici e anche dati biometrici, ove disponibili;
22. SOTTOLINEA che tali dati disponibili possono provenire dalle pertinenti banche dati nazionali, conformemente alla legislazione nazionale;
23. RITIENE che l'effettiva introduzione di tutti i dati disponibili sia un prerequisito per una cooperazione operativa efficiente tra le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento dei reati, nonché della gestione delle frontiere e della migrazione;
24. INVITA gli Stati membri a valutare se il rispettivo diritto nazionale consenta l'integrazione nel SIS dei dati contenuti nelle banche dati nazionali che riguardano questioni di polizia, giudiziarie o relative alle frontiere o alla migrazione e sono utilizzati dalle autorità che impiegano il SIS;

RIGUARDO ALLE INTERROGAZIONI BIOMETRICHE DEL SIS SUL TERRENO NEL CONTESTO DELLE MISSIONI DI PUBBLICA SICUREZZA O DELLA LOTTA CONTRO L'IMMIGRAZIONE ILLEGALE,

25. RICORDA che i regolamenti SIS conferiscono agli Stati membri il potere, da un lato, di utilizzare dati dattiloscopici, immagini del volto e fotografie conservate nel SIS per confermare un riscontro positivo e, dall'altro, di effettuare interrogazioni dattiloscopiche nel SIS per stabilire se la persona è oggetto di una segnalazione nel SIS con un'identità diversa, obbligando nel contempo a effettuare interrogazioni dattiloscopiche nel caso in cui l'identità di una persona non possa essere stabilita con altri mezzi;
26. RITIENE auspicabile che tali interrogazioni biometriche abbiano luogo quanto prima al fine di garantire l'efficace esecuzione dei compiti dell'utente finale, salvaguardando nel contempo un equilibrio soddisfacente tra gli obiettivi del regolamento e la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali;

27. RICORDA che i funzionari degli Stati membri responsabili della sicurezza pubblica e della lotta contro l'immigrazione illegale sono incoraggiati a effettuare un'interrogazione biometrica del SIS per le finalità summenzionate;
28. RITIENE che in tali casi sia auspicabile che tale interrogazione biometrica sia effettuata in loco e senza indugio utilizzando i dispositivi mobili pertinenti, se disponibili;
29. INVITA gli Stati membri a valutare se il rispettivo diritto nazionale consenta di effettuare interrogazioni biometriche del SIS in condizioni di mobilità al fine di confermare l'identità o a fini di identificazione nel contesto delle missioni di pubblica sicurezza e della lotta contro l'immigrazione illegale, qualora l'identità di una persona non possa essere stabilita con altri mezzi;

RIGUARDO ALLE INTERROGAZIONI BIOMETRICHE DELL'EES IN CONDIZIONI DI MOBILITÀ SUL TERRENO NEL CONTESTO DELLA LOTTA CONTRO L'IMMIGRAZIONE ILLEGALE,

30. RICORDA che il regolamento EES autorizza le autorità di frontiera e le autorità competenti per l'immigrazione a effettuare interrogazioni utilizzando, a seconda dei casi, i dati relativi alle impronte digitali o l'immagine del volto o i due combinati, unicamente allo scopo di identificare i cittadini di paesi terzi che potrebbero essere stati registrati precedentemente nell'EES con una diversa identità o che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso o di residenza nel territorio degli Stati membri;
31. RITIENE auspicabile che tali interrogazioni siano effettuate quanto prima al fine di garantire l'efficace esecuzione dei compiti dell'utente finale, salvaguardando nel contempo un equilibrio soddisfacente tra gli obiettivi del regolamento e la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali;
32. RICORDA che è probabile che i funzionari degli Stati membri responsabili della lotta contro l'immigrazione illegale debbano identificare cittadini di paesi terzi nell'esercizio dei loro compiti sul terreno;

33. RITIENE che, in tali casi, sia auspicabile che l'interrogazione dell'EES mediante utilizzo di dati relativi alle impronte digitali, immagine del volto o impronte digitali combinate all'immagine del volto sia effettuata in loco e senza indugio utilizzando, se disponibili, i pertinenti dispositivi mobili;
34. INVITA gli Stati membri a valutare se il rispettivo diritto nazionale consenta alle autorità di frontiera e alle autorità competenti per l'immigrazione di effettuare, sul terreno e senza indugio, interrogazioni mobili utilizzando i dati relativi alle impronte digitali, l'immagine del volto o le impronte digitali combinate all'immagine del volto, unicamente allo scopo di identificare i cittadini di paesi terzi che potrebbero essere stati registrati precedentemente nell'EES con una diversa identità o che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso o di residenza nel territorio degli Stati membri.
-